



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina"
Cagliari

Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it



Regolamento generale di Disciplina

Triennio 2020/2023

Applicazione Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98)

Art.1- Premessa

I provvedimenti disciplinari, per le alunne e gli alunni, per gli studenti e le studentesse che manchino ai loro doveri, hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; le sanzioni sono graduali, dalla più lieve alla più pesante. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno e nessuna può essere sottoposto/a a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Per fatti che possano condurre alla sospensione saranno convocati i genitori per essere informati dell'accaduto e sostenere il minore o la minore prima di erogare una sanzione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, all'età ed alla conseguente capacità di discernimento dell'alunno e dell'alunna e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale della studentessa e dello studente (art. 4, comma 2, 3 e 5 D.P.R. 235/2007 - ex DPR 249/98), della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente e alla studentessa può essere offerta dal Consiglio di Classe, qualora sia opportuna, la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. La sospensione può prevedere invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Il temporaneo allontanamento dello studente e della studentessa dalla comunità scolastica viene disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con la studentessa e con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di

una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno e dell'alunna, dello studente e della studentessa in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche alle candidate e ai candidati esterni.

Art.2- Comportamenti da sanzionare:

- a) Disturbare o interrompere la lezione rendendo difficile il suo svolgimento:
 - con atteggiamenti/comportamenti non adeguati;
 - con richieste immotivate o futili;
 - mangiando senza autorizzazione;
 - chiacchierando durante la lezione;
 - prolungando senza motivo l'uscita dalla classe;
- b) non portare i materiali didattici occorrenti;
- c) non svolgere i compiti assegnati a casa;
- d) utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature scolastiche;
- e) lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono
- f) ritardi ripetuti e non giustificati;
- g) assenze "strategiche" o non giustificate;
- h) falsificazione di firme o manomissione di documenti scolastici;
- i) utilizzo di giochi, pubblicazioni o oggetti elettronici non richiesti nell'ambito dell'attività scolastica;
- j) possesso o fumo nei locali scolastici;
- k) incitamento al fumo da parte di un alunno o di una alunna verso altri compagni o compagne;
- l) uscire dall'aula senza autorizzazione
- m) mancanza di rispetto dei regolamenti nei laboratori e spazi attrezzati;
- n) danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;
- o) danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;
- p) mancato rispetto norme sicurezza;
- q) ogni studente deve presentarsi ordinato nella persona e nell'abbigliamento, che dovrà essere decoroso e adeguato all'ambiente scolastico;
- r) mancanza di rispetto, linguaggio e/o gesti irrispettosi e offensivi;
- s) violenze psicologiche e/o minacce, aggressioni verbali e violenze fisiche;
- t) atti di bullismo e cyberbullismo;
- u) episodi di bullismo, cyberbullismo e sexting tendenti a condizionare in forma grave la volontà ed il comportamento dei coetanei;
- v) utilizzo del cellulare;
- w) utilizzo di dispositivi elettronici e/o digitali non autorizzati per effettuare

- riprese audio/video e/o per scattare foto (la sanzione disciplinare sarà commisurata alla gravità del fatto);
- x) mancato rispetto delle norme di comportamento previste dal protocollo anti Covid 19.

Art.3 Sanzioni disciplinari

Le **violazioni dei doveri** danno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate.

- a. rimprovero verbale;
- b. rimprovero annotato sul registro elettronico
- c. ammonizione scritta, irrogata dal C.d.C. e/o dal Dirigente Scolastico che consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente;
- d. sospensione con obbligo di frequenza da parte del Dirigente Scolastico;
- e. allontanamento dall'attività didattica fino a un massimo di 15 giorni;
- f. allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni;
- g. non ammissione agli scrutini di fine anno scolastico;
- h. non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Utilizzo in classe del cellulare:

In caso di utilizzo del cellulare a scuola, si procederà come segue:

- ritiro immediato del cellulare da parte del/la Docente e consegna del dispositivo, spento dallo stesso alunno/a, in Presidenza (compilazione del verbale di presa in carico);
- immediata annotazione scritta sul registro elettronico a cura del/la Docente;
- il cellulare sarà riconsegnato solo ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo/a delegato/a (compilazione del verbale di riconsegna);
- in caso di ripetuta inosservanza della regola, oltre al ritiro e alla consegna del cellulare ai genitori, all'alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare secondo la gravità così come previsto dal presente Regolamento di disciplina.

Le sanzioni di cui sopra vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Art.4 Graduazione della sanzione

- a) Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve.
- b) Il rimprovero scritto si applica in caso di mancanze gravi.
- c) La sospensione si applica in caso di mancanze molto gravi, la graduazione della sanzione sarà proporzionale al danno arrecato alle strutture e/o alle

persone o cose.

Art.5 Soggetti autorizzati all'erogazione delle sanzioni

I soggetti autorizzati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono:

- a) Docente, ammonizione orale/richiamo scritto sul registro elettronico.
- b) Dirigente Scolastico/a, ammonizione scritta su richiesta del coordinatore o coordinatrice di classe sentiti tutti gli/le insegnanti del Consiglio di classe.
- c) Consiglio di classe, allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni.
- d) Consiglio di Istituto, allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni o non ammissione agli scrutini finali o non ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo.

Art.6 Risarcimenti

- a) In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, coloro che risulteranno responsabili risarciranno il danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti.
- b) Qualora non sia possibile individuare le/i responsabili, il Dirigente Scolastico decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti e le studentesse della classe.
- c) In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Dirigente Scolastico valuterà, caso per caso, l'opportunità o necessità di denuncia alle competenti autorità.

Art.7 Modalità erogazione sanzione

Rimprovero scritto: annotato nel registro elettronico dal docente

Le sanzioni scritte ammonizione e sospensione (Vedi art.3) vengono riportate in duplice copia di cui:

- una copia è inviata al Genitore o ai genitori/ tutori ;
- una copia viene inserita nel fascicolo personale dello studente o della studentessa.

Ogni documento prodotto o presentato dalla famiglia dello Studente, dal/la Docente, dal Consiglio di Classe o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello studente o della studentessa.

Art. 8 Coinvolgimento genitori

Lo Studente o la studentessa sanzionato/a con sospensione verrà riammesso alla frequenza accompagnato/a da un genitore o facente funzioni al termine del periodo di sospensione.

Art.9 Alternativa alle sanzioni

In alternativa alle sanzioni di cui all'Art. 3, il Consiglio può applicare le sanzioni che seguono:

- a) Riordino arredi scolastici.
- b) Riordino aule e altri locali.
- c) Attività di piccola manutenzione di locali scolastici.

- d) Presenza in Istituto il pomeriggio per attività di studio, con vigilanza del personale e/o del genitore.
- e) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto.
- f) Pulizia e/o tinteggiatura aule, corridoi, bagni e servizi, locali vari con vigilanza del personale e/o del genitore
- g) Ogni altro servizio utile a tutta l'utenza della Scuola.

Art. 10 Modalità di applicazione della sanzione

La sanzione del rimprovero verbale viene applicata come segue:

- a) L'alunno/a viene richiamato/a dal o dalla Docente o dal Dirigente Scolastico, se presente, ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni;
- b) il personale Docente o il Dirigente Scolastico, in base alle ragioni addotte, valuta l'opportunità di comminare la sanzione che viene riportata nel registro elettronico.

Art. 11 Applicazione sanzione di sospensione

La sanzione di sospensione viene applicata come segue:

- a) Prima di applicare la sanzione la famiglia dello Studente o della studentessa riceve formale contestazione scritta di norma non oltre 15 gg. dall'evento.
- b) Nel termine massimo di cinque giorni la famiglia dello studente o della studentessa risponde per iscritto alla contestazione.
- c) Entro dieci giorni, anche in base alla risposta ricevuta, viene deliberata o meno la sanzione e in caso di delibera, la sanzione è accompagnata da esplicita motivazione.
- d) Entro tre giorni la delibera viene notificata all'interessato.
- e) La sanzione deliberata diventa esecutiva quarantotto ore dopo la notifica alla famiglia dell'interessato, ovvero quarantotto ore dopo la pronuncia dell'Organo di Garanzia in caso di appello, ovvero dal giorno di presentazione della rinuncia scritta al ricorso da parte dell'interessato, ovvero dal giorno di scadenza dei termini di ricorso.

Art. 12 Ricorso

Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio di Classe (sospensione con allontanamento), è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'USP, che decide in via definitiva ai sensi dell'Art. 328, comma 4 del D.L.vo n. 297/94 (T.U.).

Per le sanzioni diverse da quelle di cui sopra è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno.

Art. 13 Organo di garanzia

- a) ha durata Triennale;
- b) è presieduto dal/la Dirigente Scolastico/a;
- c) in assenza di nomina formale l'Organo di Garanzia Interno è formato dai membri della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;

È costituito da:

- d) Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- e) tre Docenti;
- f) due Genitori eletti dal Consiglio di Istituto.

Art. 14 Convocazione Organo di garanzia

- a) L'Organo di Garanzia è convocato dal/la Dirigente Scolastico/a in orario non coincidente con le lezioni.
- b) Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del/la Dirigente Scolastico/a.
- c) Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti.
- d) Di ogni seduta viene redatto verbale.
- e) Il/La segretario/a verbalizzante viene designato/a dal/la Dirigente Scolastico/a.
- f) L'Organo di Garanzia ha competenza sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/98).
- g) L'Organo di Garanzia delibera in via definitiva sui ricorsi presentati contro le sanzioni diverse dalla sospensione con allontanamento.

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle violazioni dei doveri delle studentesse e degli studenti, è comunque sottoponibile alla vigente normativa dello Stato.

APPROVATO DAL:

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI il 23 NOVEMBRE 2021 CON DELIBERA N. 34

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 23 NOVEMBRE 2021 CON DELIBERA N. 71